



Prot.: 957/21/fncf/fta Roma 6 luglio 2021

A Tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici Loro Sedi

Trasmissione tramite pec:

Oggetto: Tecnici competenti in acustica: accolta la richiesta della FNCF.

Gentili Presidenti, Gentili Consiglieri,

Vi informiamo che la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo presso il Ministero della Transizione Ecologica ha riscontrato positivamente la richiesta prot.447/21/fncf/fta del 02.04.2021 della Federazione Nazionale, confermando di accogliere la proposta di inserimento nella parte A dell'Allegato 2 del D.Lgs. 17.02.2017 n.42 delle classi di laurea in scienze e tecnologie chimiche, in scienze chimiche ed in scienze e tecnologie della chimica industriale (L 27, LM 54 e LM 71). Il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del 21.05.2021 ha infatti approvato la proposta di modifica della parte A dell'Allegato 2.

La proposta di modifica è ora al vaglio del Ministero della Transizione Ecologica, e degli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro per le successive azioni di competenza.

La figura del *tecnico competente in acustica* è sicuramente nota a coloro che già operavano in passato in virtù dell'art. 2 della Legge 447/95 e che tuttora continuano a svolgere tale attività tenendo presente *l'obbligo di aggiornamento triennale* previsto proprio dal D.Lgs. 17.02.2017 n. 42, decreto che ha segnato un pesante spartiacque nella nostra professione.

Il Capo VI del D.Lgs. 42/17 stabilisce infatti i criteri generali per l'esercizio della professione di "tecnico competente in acustica" *restringendo* l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica solamente a coloro che siano in possesso della laurea oppure della laurea magistrale ad indirizzo scientifico espressamente specificata nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs. 42/17, oltre che di almeno uno degli ulteriori requisiti ivi previsti.

Dall'entrata in vigore di tale atto normativo, il Consiglio Nazionale dei Chimici e poi la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha più volte ed in differenti sedi ribadito che il D.Lgs. 42/2017 limita illegittimamente l'iscrizione all'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica esclusivamente ai possessori, oltre che di specifici corsi o titoli post laurea, delle lauree o delle lauree magistrali ivi espressamente indicate, estromettendo tutti i titolari dei diplomi indicati all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della





Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dunque non prevede che le medesime lauree (L 27, LM 54 e LM 71) che prima consentivano l'accesso alla qualifica di tecnico competente in acustica siano ricomprese.

Alla luce della risposta pervenuta dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo ci auguriamo di <i>vedere a breve</i> confermato il provvedimento di modifica del D.Lgs.42/17 e l'ampliamento delle relative classi di laurea.
Cordiali saluti
Il Presidente *F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"
Allegati:

- richiesta prot.447/21/fncf/fta del 02.04.2021 della Federazione Nazionale
- risposta del 03.06.2021 della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Ministero della Transizione Ecologica
- Proposta emendativa All. 2, Parte A, Decreto Legislativo 17 Febbraio 2017, n. 42